

(N. 1586)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 13 MARZO 1951

Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati, competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari.

ONOREVOLI SENATORI. — I Comitati direttivi degli agenti di cambio, per effetto del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, richiamato in vigore dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, e dall'articolo 1 della legge 20 febbraio 1950, n. 78, sono competenti a determinare, ai fini della imposta di negoziazione, il valore dei titoli soggetti alla imposta medesima. A norma dell'articolo 19 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203 agli stessi Comitati direttivi spetta determinare il valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in società ed enti, agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali.

I compiti che, nell'interesse della Finanza, sono demandati ai Comitati direttivi degli agenti di cambio risultano, nel loro complesso, abbastanza onerosi; dall'altro lato, è del più grande interesse per l'Amministrazione finan-

ziaria che le valutazioni affidate ai Comitati direttivi siano effettuate con la maggiore correttezza, al duplice scopo di normalizzare la applicazione della imposta di negoziazione, per la quale, specie nelle piazze più importanti, esiste un certo arretrato, e di affrettare il corso delle autonome valutazioni, interessanti la applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Per raggiungere lo scopo suaccennato, che è particolarmente importante nel momento in cui è prossima l'applicazione delle nuove norme sulla perequazione tributaria, è necessario mettere in condizione i Comitati direttivi di intensificare la loro attività, mediante la istituzione di appositi sottocomitati, aventi la stessa competenza valutativa tributaria dei Comitati direttivi.

Questi organi, la cui nomina è regolata dal decreto legislativo luogotenenziale 18 settembre 1944, numero 250, sono eletti dalla assemblea generale degli agenti di cambio. I Comi-

tati direttivi — per effetto dell'articolo 6 del citato decreto n. 250 — esercitano le loro funzioni o collettivamente ovvero a mezzo di una delegazione costituita da tre componenti secondo la designazione fatta dal presidente.

Non essendovi dubbio che la funzione valutativa, riservata ai Comitati direttivi, non può essere esercitata dalla delegazione prevista dall'articolo 6 suddetto, occorre, con apposita legge, autorizzare la costituzione dei Sottocomitati, come proposto nell'articolo unico del progetto.

Il Sottocomitato riproduce, in proporzioni ridotte, la composizione del Comitato direttivo; vi hanno sempre prevalenza numerica gli agenti di cambio (in numero di tre, compreso il presidente), mentre vi sono aggiunti un funzionario dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette, la cui inclusione nei Comitati direttivi discende, rispettivamente, dall'articolo 8 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e dall'articolo 23 del regio decreto legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100. Pure dal richiamato articolo 8 del decreto n. 1975 discende la partecipazione alle riunioni del Comitato, con voto semplicemente consultivo, del funzionario del tesoro addetto alla vigilanza governativa della borsa.

Il terzo comma dell'articolo unico dello schema stabilisce la competenza dei Sottocomitati ad eseguire le valutazioni interessanti l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio. Poichè queste debbono essere effettuate tenendo conto dei criteri di valutazione validi per l'imposta di negoziazione, per la quale vige il principio che le spese per la valutazione dei titoli avanti il Comitato direttivo degli agenti di cambio sono a carico del contribuente (articolo 5 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975), lo stesso principio viene espressamente confermato in tema di valutazioni agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

Gli ultimi due commi corrispondono allo scopo di affrettare l'accertamento delle imposte straordinarie sul patrimonio; pertanto, si stabilisce che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di notificare validamente gli accertamenti, ai fini dei tributi predetti, anche prima della determinazione dei Comitati o dei Sottocomitati, sulla base del valore che ritengono di attribuire ai titoli non quotati in borsa ed alle quote di partecipazione, e salvo l'esito della valutazione di questi beni da parte dei Comitati o dei Sottocomitati. Inoltre, si dà facoltà agli Uffici distrettuali di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati e delle quote di partecipazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

La determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta di negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469 e 20 febbraio 1950, n. 78, può essere effettuata anche da Sottocomitati dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, nominati dai Presidenti dei Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio, di cui almeno uno, con funzioni di presidente, facente parte del Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio di durata in carica del Presidente del Comitato direttivo che li ha nominati. Ogni Sottocomitato è integrato con un funzionario della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e con un funzionario della Amministrazione delle imposte dirette, entrambi di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per le finanze.

Alle riunioni del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione dei titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'Ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della

borsa, ed occorrendo, altri funzionari, di grado non inferiore al settimo, designati dal Ministro per il tesoro.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la determinazione del valore dei titoli azionari non quotati in borsa e delle quote di partecipazione in società ed enti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203. Le spese per la valutazione dei titoli e delle quote dinanzi ai Comitati o Sottocomitati predetti ai fini delle imposte straordinarie sul patrimonio, sono a carico delle società o degli enti emittenti.

Anche prima che sia intervenuta la determinazione dei Comitati o dei Sottocomitati, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette possono validamente notificare gli accertamenti agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, sulla base del valore che ritengono di attribuire ai titoli non quotati in borsa ed alle quote di partecipazione, salvo l'esito della valutazione dei predetti beni, effettuata dai Comitati o dai Sottocomitati.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno facoltà di concordare in qualsiasi momento con le società e con gli enti emittenti il valore dei titoli non quotati in borsa o delle quote di partecipazione per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio.